

STATUTO

RADICI E FUTURO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRASSANO MT VIA CARLO
LEVI S.N.

Numero REA: MT - 224016

Codice fiscale: 01459510770

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-09-2026 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "A" al n.26686 di Raccolta.

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:

"RADICI E FUTURO S.r.l. - Impresa Sociale ETS"

in sigla

"RADICI E FUTURO S.r.l. - I.S."

Art.1 - Denominazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"RADICI E FUTURO S.r.l. - Impresa Sociale ETS"**, in sigla **"RADICI E FUTURO S.r.l. - I.S."**.

Art.2 - Sede

La società ha sede in **Grassano** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'attività oggetto delle agevolazioni di cui all'Avviso regionale è svolta in unità operativa ubicata nel territorio della Regione Basilicata.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3. - Oggetto

La società, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività inteso come qualsiasi meccanismo - ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione - mediante il quale tali soggetti possano esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi. Le modalità di coinvolgimento sono definite in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Società per oggetto lo svolgimento delle attività nei settori di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del citato decreto D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 - *interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328* - e, ove ricorrano, quelle di cui alla lettera c) del medesimo comma - *prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni* - da realizzarsi mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali a carattere socio-assistenziale a sostegno delle persone anziane, tra cui in particolare la casa di riposo per anziani, la residenza socio-assistenziale per anziani e la residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti, nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e autorizzativi prescritti dalla

normativa regionale in materia (D.G.R. Basilicata n. 194/2017 e successive modificazioni e integrazioni).

L'attività di interesse generale è esercitata in via principale, intendendosi tale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, quando i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della società, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale attuativo.

La società potrà realizzare collaborazioni in ogni forma con terzi ed enti pubblici, funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre svolgere, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che dall'organo amministrativo saranno ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali attività vengano svolte in misura non prevalente e comunque accessorie rispetto a quelle costituenti l'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni applicabili e del D. Lgs. n. 112 del 2017.

Viene tassativamente esclusa la possibilità di effettuare operazioni che configurino attività di erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, e/o di intermediazione nei confronti del pubblico avente per oggetto partecipazioni societarie e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art.4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Art.5 - Capitale Sociale

Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società non può essere sottoposta a direzione e coordinamento, né essere controllata ai sensi degli articoli 2359 e 2497 e seguenti del codice civile, da parte di enti costituiti con scopo di lucro o di amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017). L'assetto proprietario e la disciplina dei gruppi sono improntati ai principi di trasparenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Il capitale sociale può essere costituito anche da conferimenti di crediti, da prestazione d'opera o di servizi a favore della società, beni in natura, ed in genere da qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, secondo le modalità previste dall'art. 2464 del Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci risultanti dal registro delle Imprese mediante raccomandata con

A.R. oppure a mezzo PEC; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art.2481 bis-terzo comma cod.civ., per il caso di sottoscrizioni parziali.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art.6 - Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater del Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Art.7 - Versamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia (art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 - T.U. Bancario e delibera C.I.C.R. - Comitato Intermin. per il Credito ed il Risparmio del 19 luglio 2005 n.1058, pubblicata in G.U. 13 agosto 2005 n.188).

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

Art.8 - Trasferimento delle partecipazioni

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice

Civile.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere riconosciuto socio da parte della società, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- a)** - degli altri soci;
- b)** - del coniuge di un socio;
- c)** - dei parenti in linea retta di un socio in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel relativo libro spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ad un terzo deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

-) il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure a mezzo PEC all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

-) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

-) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

-) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la

prelazione in concorso con gli altri soci;

-) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

-) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta, purché ottenga il gradimento dell'organo amministrativo, al quale deve essere comunicato l'identità del soggetto potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione. Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto.

-) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè nei casi in cui il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale territorialmente competente su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

-) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art.5;

-) nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto come socio nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

-) la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente 5 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

-) le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art.5 sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità non spettando ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio

in qualunque grado.

Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

In qualsiasi ipotesi di trasferimento delle partecipazioni sociali in favore di terzi non componenti la compagine sociale, occorre che sia espresso il gradimento dei soci restanti.

L'aspirante socio che abbia visto denegarsi in virtù del gradimento il suo ingresso in società può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A/R. presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di tale diniego, chiedere che della questione venga investita nuovamente l'assemblea ma in sede ordinaria la quale dovrà essere riunita entro i successivi 10 (dieci) giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame del gradimento.

Art.10 - Morte del socio

In caso di morte di uno dei soci gli altri debbono decidere se:

-) liquidare la quota agli eredi;
-) continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto);
-) sciogliere la società.

In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 11 ultimo comma; il relativo pagamento potrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto al massimo in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. In tal caso, su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso legale nell'anno in cui si è verificato il decesso. Si applica la disposizione di cui al successivo art. 12.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art.11 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
-) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o che venissero eventualmente previsti dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.12.

Art.12 - Rimborso delle partecipazioni

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

A seguito del recesso al socio spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nel rispetto dei seguenti limiti:

- la corresponsione delle somme dovrà essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non potrà essere superiore alle somme previste in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art.13 - Esclusione

Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa, volontarie non automatiche: il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore

della società che costituisce oggetto del suo conferimento; lo svolgimento di attività in concorrenza.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata con il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sia nella prima che nelle successive sedute, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A./R., al socio escluso, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. All'uopo si precisa che qualora decorra, senza opposizione, il predetto termine di trenta giorni, l'Organo Amministrativo potrà chiedere la cancellazione del nome di detto socio dal Registro delle imprese competente, previa redazione un apposito atto notatile di accertamento corredato del Certificato di mancata opposizione, in cui viene previsto il deposito della quota di liquidazione, qualora spettante, secondo la situazione patrimoniale esistente, al socio escluso.

Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal presente atto.

esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Poichè le modalità di ammissione e di esclusione dei soci sono regolate secondo principii di non discriminazione, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112, il socio escluso può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A./R. presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di tale diniego, chiedere che della questione venga investita nuovamente l'assemblea ma in sede ordinaria la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame della sua esclusione.

Art. 14 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** - l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b)** - la nomina dell'organo amministrativo;
- c)** - la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo;
- d)** - le modificazioni del presente Statuto;
- e)** - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

È comunque necessaria la deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più Amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15 - Consultazione scritta

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-) l'argomento oggetto della decisione;
-) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
-) la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
-) l'indicazione dei soci consenzienti;
-) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
-) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-) l'argomento oggetto della decisione;
-) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
-) la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art.16 - Deliberazioni assembleari

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.14 ai punti d)

ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al domicilio dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
-) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

E' altresì consentito prevedere nell'avviso di convocazione che l'assemblea si possa tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione purché tali mezzi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2479-bis, quarto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio.

In tal caso è possibile redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni.

è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori, nè a sindaci (o al revisore) se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.18 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dal precedente articolo 14 punti d) ed e), delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ze.

Art.19 - Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Art.20 - Organo amministrativo

Ai sensi del citato decreto legislativo 112 del 2017, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro i quali hanno i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza come infra dettagliatamente specificato:

-) per onorabilità deve intendersi:

non aver riportato condanne penali nel decennio anteriore alla nomina;

-) per professionalità deve intendersi:

il possesso di specifici requisiti attinenti l'attività sociale dimostrabile mediante l'esibizione di titoli di studio, di iscrizioni in albi o di attestati di partecipazione a specifiche iniziative formative;

-) per indipendenza deve intendersi:

non essere legato ai componenti dell'organo di controllo da rapporti di coniugio, di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il terzo, né rivestire la qualifica di amministratore di società amministrate o partecipare maggioritariamente dai componenti dell'organo di controllo.

La società è amministrata alternativamente:

-) da un Amministratore unico;

-) da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la quota di partecipazione al capitale decide sull'opposizione. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza dell'organo amministrativo e devono essere adottate con metodo collegiale.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministra-

zione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) - viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;

b) - si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci purché abbiano caratteristiche compatibili con le finalità perseguite.

Essi durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revo-

ca, anche senza giusta causa, da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Non possono rivestire la carica di Amministratore i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Le dimissioni in caso di Amministratori di organo amministrativo pluripersonale o, dei componenti del consiglio di amministrazione, hanno efficacia dal momento della ricezione di tale volontà dalla società mentre le dimissioni dell'Amministratore unico hanno effetto dal momento dell'accettazione della carica del nuovo amministratore.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio ma non un compenso [ovvero si può prevedere un compenso entro limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112].

Art.21 - Funzioni dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di cui al precedente primo comma ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione di cui al precedente primo comma, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Art. 22 - Rappresentanza della società

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al Presidente del suddetto Consiglio ovvero

- in caso di sua assenza o impedimento - al Vice Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La nomina di direttori e di istitori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

Art.23 - Organo sindacale

Ai sensi del citato Decreto Legislativo 112 del 2017, la società è regolata da un Organo sindacale composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, precisandosi che la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Sono eleggibili alla carica di sindaco chi ha i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come infra dettagliatamente specificato:

-) per onorabilità deve intendersi:

non aver riportato condanne penali nel decennio anteriore alla nomina;

-) per professionalità deve intendersi:

l'iscrizione nell'Albo dei Revisori Legali;

-) per indipendenza deve intendersi:

non essere legato agli amministratori da rapporti di coniugio, di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il terzo, né rivestire la qualifica di controllore di società amministrate o partecipare maggioritariamente dagli amministratori.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo 112 del 2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro isti-

tuito presso il Ministero della Giustizia.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, con le precisazioni di cui sopra, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 24 - Revisore

Ai sensi del Decreto Legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Art.25 - Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali si prevederanno forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, intese come informazione, consultazione o partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 26 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla forma-

zione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art.27 - Utili

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite da quest'ultima previsto.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare e l'attività produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale deve, inoltre, essere inoltre svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale ossia ricavi superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale; occupazione di lavoratori in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al complesso dei lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nell'impresa. La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente. Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve

in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, e ciò anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017). Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie tipizzate dall'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del medesimo decreto, alle quali la società si conforma.

Art.28 - Scioglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 29 - Liquidazione

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente e con gli effetti di cui all'articolo 2487-ter del codice civile. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 112 del 4 luglio 2017, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti - è devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti e operati da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Art.30 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui circondario la società ha la sua sede legale; nel caso in cui la nomina non venga effettuata entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nel cui circondario la società ha la sua sede legale.

Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Art.31 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 32 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui ai D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ri 112 e 117 (Codice del Terzo Settore), nonché quelle in materia di società a responsabilità limitata nella misura in cui non derogano alle norme in materia di impresa sociale.

In originale firmato: **Giovanni Bonelli, Bonelli Francesco, Notaio Nicola Grassano** con impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante
M.U.I..